

DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2024

301/2024/R/EEL

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE DI PERIODI DI CONDIZIONI PERTURBATE RELATIVE ALLA REGOLAZIONE DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1303^a riunione del 16 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04, recante l'approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e, in particolare, il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2019, 566/2019/R/EEL, recante l'approvazione del Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il semiperiodo 2020-2023 e, in particolare, il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE 2020-2023);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL e, in particolare, il relativo Allegato A, recante il Testo integrato della regolazione *output-based* del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (di seguito: TIQD);
- la comunicazione di e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione) del 18 aprile 2024, prot. Autorità 28444 del 18 aprile 2024 (di seguito: comunicazione del 18 aprile 2024).

CONSIDERATO CHE:

- la regolazione della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica prevede, da oltre 15 anni, il calcolo dei Periodi di Condizioni Perturbate (PCP) ai

fini dell'identificazione di periodi di ore consecutive in cui avviene un numero eccezionale di interruzioni, che non vengono conteggiate nell'ambito degli indicatori di numero e durata delle interruzioni attribuibili alla responsabilità delle imprese distributrici e oggetto di regolazione premi-penalità;

- la scheda n.1, sezione 1A, del TIQE 2020-2023, prevedeva che, fino all'anno 2023, ai fini del calcolo dei PCP, l'impresa distributtrice potesse utilizzare - in deroga al criterio generale - il criterio di accorpamento con la durata netta come definita all'articolo 4, comma 4.6, lettera b) del TIQE 2004-2007 (di seguito: criterio di accorpamento delle interruzioni a 3 minuti) in luogo del criterio di accorpamento delle interruzioni di cui all'articolo 4, comma 4.7 lettera a) del TIQE 2020-2023, in linea con la regola di accorpamento utilizzata a partire dal 2008 (di seguito: criterio di accorpamento delle interruzioni a 60 minuti);
- con la deliberazione 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL, l'Autorità ha adottato il TIQD per il periodo di regolazione 2024-2027, che ha confermato la regola di accorpamento di interruzioni a 60 minuti e l'utilizzo dei PCP non prevedendo, ai fini del calcolo del PCP, la sopra richiamata deroga e escludendo, conseguentemente, la possibilità di utilizzare il criterio di accorpamento delle interruzioni a 3 minuti;
- in linea con la precedente regolazione, la Scheda 1 del TIQD prevede che l'identificazione dei PCP faccia riferimento a un precedente triennio, in particolare il triennio composto dagli anni $t-2$, $t-3$ e $t-4$, dove t è l'anno di occorrenza delle interruzioni; pertanto, nel caso delle interruzioni del 2025, le imprese distributrici identificheranno i PCP sulla base delle interruzioni del triennio 2021-2023 con criterio di accorpamento delle interruzioni a 60 minuti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 18 aprile 2024, e-distribuzione ha richiesto una deroga, per il solo anno 2024, alla disposizione del TIQD in merito all'accorpamento delle interruzioni a 60 minuti per il calcolo dei PCP, al fine di poter completare tutte le necessarie attività di aggiornamento delle procedure informatiche dei sistemi adibiti al calcolo e alla rendicontazione delle interruzioni; in tale comunicazione, e-distribuzione ha indicato come, vista l'attuale fase di aggiornamento delle procedure informatiche, dovrebbe ricorrere ad un consistente intervento manuale da parte degli operatori per procedere al calcolo dei PCP senza la deroga transitoria richiesta;
- il registro delle interruzioni di e-distribuzione per l'ultimo anno disponibile è composto da circa un milione di interruzioni e, conseguentemente, l'effettuazione dei citati calcoli manuali sui dati di interruzione risulterebbe particolarmente onerosa e, dovendo essere effettuata in tempi stretti, esporrebbe l'impresa distributtrice a errori materiali, che potrebbero portare successivamente a criticità nella fase di verifica e validazione dei dati.

RITENUTO:

- che, al fine di evitare attività onerose e potenziali errori materiali, sia opportuno consentire, per il calcolo dei PCP per il solo anno 2024, la possibilità di utilizzare il criterio di accorpamento delle interruzioni a 3 minuti per il trattamento dei dati del triennio di riferimento e dei dati effettivi dell'anno oggetto di analisi

DELIBERA

1. di prevedere che, ai fini dell'identificazione dei PCP, per il solo anno 2024, l'impresa distributrice abbia la possibilità di utilizzare il criterio di accorpamento delle interruzioni a 3 minuti, come definita all'articolo 4, comma 4.6, lettera b), del TIQE 2004-2007;
2. di prevedere che l'impresе distributrici che utilizzano il suddetto criterio di accorpamento delle interruzioni a 3 minuti, per l'anno 2024, lo comunichino all'Autorità entro il 31 marzo 2025, eventualmente in occasione della comunicazione dei dati di continuità relativi all'anno 2024;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini